



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI
STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE
ANNI.**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 28 luglio 2023

INDICE

- Articolo 1 – Finalità – Normativa di riferimento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 – Oggetto
- Articolo 4 - Soggetti
- Articolo 5 – Modalità di rilascio del permesso Rosa
- Articolo 6 - Modalità d’uso del permesso Rosa
- Articolo 7 – Cessazione del permesso Rosa
- Articolo 8 - Sanzioni
- Articolo 9 – Norme finali

ART. 1
FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.
2. Il D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha apportato modifiche al C.d.S., inserendo l’art. 188bis relativamente alla possibilità di allestire spazi per la sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa».
3. Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano, negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell’articolo 7 c.1 lett. d) punto 3 del Codice della Strada.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **donne in stato di gravidanza**: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
 - b) **genitori con un bambino di età non superiore ai due anni**: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
 - c) **stallo rosa**: area di sosta riservata alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.);
 - d) **permesso rosa**: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallone rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

ART. 3
OGGETTO

1. Il presente Regolamento si applica alle aree di sosta individuate con appositi provvedimenti viabili.
2. Le aree di sosta riservate di cui al precedente articolo sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore rosa e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.
3. La dimensione minima dell’area di sosta resta regolata dal Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, salve successive e modificazioni ed integrazioni.

ART. 4
SOGGETTI

1. Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari munite di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente.
2. Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Santi Cosma e Damiano, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Santi Cosma e Damiano, di un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 5

MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

1. I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale del Comune di Santi Cosma e Damiano, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.
2. Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all'indirizzo istituzionale del Comune di Santi Cosma e Damiano, ovvero anche mediante posta ordinaria o anche presentate personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 6

MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO ROSA

1. Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli "rosa" riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere agli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.
2. Nel caso in cui lo stallo rosa preveda il limite temporale della sosta al fine di tutelare il diritto di ciascun di fruire del beneficio, congiuntamente al permesso rosa dovrà essere indicato, tramite apposito dispositivo, l'orario di inizio della sosta.
3. In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.
4. La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare. Si sottolinea che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso.
5. Il permesso non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

ART. 7

CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione del permesso originale in un tempo massimo di giorni 30. Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 8

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 9

NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.